RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

recante modifica della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(81/722/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 1905/78/CECA [2], ha imposto agli Stati membri un rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità;

considerando che tale raccomandazione è stata concepita in modo da essere interamente compatibile con la partecipazione costruttiva della Comunità ai negoziati commerciali multilaterali del GATT;

considerando che, con una decisione del 10 dicembre 1979 [3], i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, hanno approvato il protocollo di Ginevra (1979) derivante dai negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979 per la parte riguardante i prodotti del trattato CECA ed individuati in quanto tali nell'elenco delle concessioni della Comunità allegato a tale protocollo; che dette concessioni si applicano dal 1° gennaio 1982;

considerando che è opportuno precisare nel testo dell'articolo 2 della raccomandazione n. 1-64 che questa disposizione ricomprende anche il caso degli obblighi derivanti da tale protocollo, nonché da altri accordi tariffari conclusi nell'ambito del GATT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della raccomandazione n. 1-64 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente raccomandazione non è applicabile nella misura in cui non permetterebbe di rispettare le concessioni tariffarie consolidate accordate per determinate voci della tariffa doganale in favore di paesi aderenti al GATT, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi tariffari conclusi dalla Comunità o dagli Stati membri congiuntamente».

Articolo 2

La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri. Essa verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
[2] GU n. L 217 dell'8. 9. 1978, pag. 5.
[3] GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 179.